



CITTA' DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

VERBALE N. 84 DEL 27/07/2023

(ORIGINALE)

*Ai sensi dell'art 58 del Regolamento dei lavori d'aula il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.
Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale.
Il verbale riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali di cui gli stessi hanno chiesto espressamente l'inserimento.*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	<i>"Approvazione schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla "Rottamazione quater ex decreto legge n. 34/2023, c.d. "decreto bollette", convertito nella legge n. 56/2023."</i>
---------	---

Addì ventisette del mese di luglio dell'anno duemila ventitré, il Consiglio comunale è riunito **in seduta ordinaria di aggiornamento delle sedute del 19 luglio 2023, 20 luglio 2023 e 25 luglio 2023** nei locali dell'Antica Centrale Elettrica, Sala Salvatore Carfi, dalle ore diciassette, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di nn.4 lotti liberi e disponibili ricadenti nella zona artigianale di cui alla det. Dir. N. 1072 del 10.06.2020. Assegnazione lotto n. 21. Proposta per il Consiglio Comunale.(trattato)
2. Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia per la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali- CER (DDG N. 707 DEL 10.06.2022).
3. Divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici- proposta per il Consiglio Comunale.
4. Modifica del piano economico e finanziario della tari a seguito revisione infra periodo per gli anni 2023/2025 e tariffe 2023.
5. Approvazione schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla "Rottamazione quater ex decreto legge n. 34/2023, c.d. "decreto bollette", convertito nella legge n. 56/2023.

Presiede la seduta il Presidente Fiore

Partecipa ai lavori il Segretario generale supplente Sulsenti

La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 17:27 risultano:

- Consiglieri assenti n. 5 (Biondo, Cannizzo, Greco, Noto, Prelati)
- Consiglieri presenti n. 19

Sono presenti gli assessori Avola, Fiorellini, Nicastro, Campailla

È presente il Dirigente Dr. Basile.

Il Presidente proclama l'esito dell'appello e dichiara la seduta valida.

Entra in aula il consigliere Biondo(presenti 20)

Il Presidente riprende i lavori relativamente alla trattazione del punto 5 all'o.d.g., avente ad oggetto : *"Approvazione schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla "Rottamazione quater ex decreto legge n. 34/2023, c.d. "decreto bollette", convertito nella legge n. 56/2023."*

Nella seduta del 25 luglio u.s. sono stati già votati tutti gli articoli del Regolamento in questione, pertanto, si può procedere alla votazione del Regolamento nella sua interezza.

Prima della votazione, si apre il dibattito.

Interviene il consigliere Biondo che afferma che: *"sono stati votati emendamenti che non avevano il parere favorevole dei revisori dei conti. Inoltre, pare che si sia in presenza di gravi illegittimità perché i voti previsti anche per gli emendamenti dovevano essere tredici (13), mentre sono stati approvati con undici (11) voti. Il Presidente ha affermato di assumersi la responsabilità di quanto proclamato con riferimento all'esito del voto, anche se va in contrasto con quanto dichiarato dal Segretario generale. Prima di proseguire con la votazione dell'atto nella sua interezza, occorre ribadire che sono passati degli emendamenti con un numero illegittimo, cioè che non dovevano nemmeno trovare ingresso. Conseguentemente la votazione doveva essere inefficace anche per quegli emendamenti. Ci accingiamo a votare un Regolamento voluto con forza dall'Amministrazione comunale, stravolto dall'opposizione con la forza dei numeri, emendato illegittimamente con l'introduzione dello stralcio totale.....omissis. Non è la misura che questo Comune può sostenere, non è l'idea che questa Amministrazione vuole dare ai suoi cittadini, questa Amministrazione vuole dire che applicheremo lo stralcio parziale per la rottamazione quater e basta"*

Entra in aula il consigliere Prelati(presenti n. 21)

Il Presidente replica: *"Sgombriamo il dubbio sull'illegittimità degli emendamenti, un conto è dire l'emendamento è illegittimo, cosa diversa è l'interpretazione del Segretario generale, così come spiegato precedentemente, sul quorum stabilito nello Statuto per l'approvazione dell'intero atto. Ci sono altre interpretazioni, mi assumo la responsabilità, per prassi si è fatto così e il Segretario generale della volta precedente ha ribadito che è sufficiente il quorum dei consiglieri presenti in aula. Pertanto, si può procedere ognuno si assume le proprie responsabilità".*

Entrano in aula i consiglieri Cannizzo e Greco (presenti n. 23)

Interviene il consigliere Avola chiedendo chiarimenti al Segretario generale sulla Circolare ministeriale, in ordine al quorum necessario per l'approvazione di emendamenti ad atti regolamentari e sull'interpretazione dell'art. 44 dello Statuto comunale, dopo averne dato lettura.

Il Segretario generale risponde che: *"nella seduta precedente la questione è stata ampiamente discussa e chiarita come si evince anche dal relativo verbale. La maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione del regolamento non è discendente da una mera interpretazione, essa è stabilita dallo Statuto dell'Ente e per gli atti sottoscritti nella mia funzione di Segretario generale ritengo vada applicata. Come già precedentemente verbalizzato, il quorum funzionale per l'approvazione degli emendamenti all'atto si evince da una massima del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 25 settembre 2020 con cui si chiarisce che per l'approvazione degli emendamenti occorre lo stesso quorum funzionale prescritto per l'adozione dell'atto. Pertanto, si rimanda a quanto già affermato, fermo restando che il Consiglio Comunale decide come meglio ritiene e gli atti faranno il loro corso."*

Il consigliere Greco chiede ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei lavori d'aula che si faccia in loco una Conferenza dei Capigruppo.

Il consigliere Vinciguerra suggerisce di continuare con i lavori d'aula e riunire la Conferenza dei Capigruppo successivamente.

Pertanto, intervengono i consiglieri: Nicastro, Mascolino, Prelati, Greco (per il 2° intervento).

Risponde l'Assessore Fiorellini, il quale partecipa al dibattito con riferimento alle sollecitazioni sollevate e portando avanti le argomentazioni dell'amministrazione in merito al punto trattato.

Intervengono per dichiarazione di voto, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento dei lavori d'aula, i consiglieri: Sallemi R., Dieli, Pelligra, Vinciguerra, Prelati, Greco, Cannizzo, Artini, Mascolino, Siggia.

Per dichiarazione di voto, in particolare, il consigliere Pelligra afferma : *"Questo atto così come presentato e modificato dall'emendamento non lo condivido. Non ero presente nella seduta in cui è stato votato l'emendamento e non ho potuto esprimere il mio dissenso. Già precedentemente, il 2 febbraio in Commissione Affari Generali ho*

chiesto la convocazione di una Commissione perché da parte del Comune di Vittoria si potesse aderire alla Rottamazione quater, in quanto la ritengo uno strumento utile che non va ad impattare sulle casse comunali e consente ai cittadini di potersi mettere in regola con i tributi locali andando a pagare esclusivamente la sorte capitale. Dissento, come già espresso in passato dall'applicazione del saldo e stralcio che ha un effetto impattante diverso in Bilancio, con la venuta meno delle somme, già iscritte in Bilancio, legate alla sorte capitale, somme che se vengono stralciate comporterebbero un danno alle casse comunali, come avallato anche dal parere sfavorevole dei revisori dei conti. La legge 55/2023 va contestualizzata nel territorio di riferimento, la mia preoccupazione è che le somme stralciate non più presenti in bilancio devono trovare copertura in altri fondi, con distrazione di somme già destinate ad altri servizi. Alla luce di quanto sopra, pur non condividendo in generale le scelte operate dall'Amministrazione, esprimo il mio voto contrario, all'atto così come emendato. Ribadisco che la Rottamazione quater è uno strumento importante per la cittadinanza, ma non ritengo utile l'approvazione dell'inserimento del saldo e stralcio totale, così come anche certificato da parere sfavorevole dei revisori dei conti ed in ossequio alle varie raccomandazioni che i revisori dei conti hanno fatto nei vari strumenti di bilancio sottoposti all'approvazione di questo Consiglio. L'Amministrazione ha la grande responsabilità di non aver condiviso con una riunione dei capigruppo o con le associazioni di categoria un atto così importante, che le avrebbe consentito di spiegare le finalità della rottamazione quater e le refluenze negative del saldo e stralcio totale, evitando che si arrivasse alla odierna situazione controversa."

Per quanto qui non riportato si fa espresso totale rinvio alla registrazione in formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente pone ai voti il Regolamento nella sua interezza così come emendato.

Escono dall'aula i consiglieri: Avola, Biondo, Campailla, Cannizzo, Nicastro, Prelati, Sallemi R., Speranza (presenti n. 15)

La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri assenti n. 9(Avola, Biondo, Campailla, Cannizzo, Nicastro, Noto, Prelati, Sallemi R., Speranza)
- Voti favorevoli n. 14
- Voti contrari n. 1(Pelligra)

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Regolamento ***È approvato così come emendato.***

Successivamente viene posta ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto.

La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri assenti n. 9(Avola, Biondo, Campailla, Cannizzo, Nicastro, Noto, Prelati, Sallemi R., Speranza)
- Voti favorevoli n. 14
- Voti contrari n. 1(Pelligra)

L'immediata eseguibilità dell'atto è approvata all'unanimità dei presenti

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla Rottamazione quater ex decreto legge n. 34/2023, c.d. "decreto bollette", convertito nella legge n. 56/2023"* ed il Regolamento alla stessa allegato per farne parte integrante, così come emendato;

DATO ATTO che l'art. 1 e l'art. 2 così come emendato, del Regolamento in questione, sono stati approvati giusta verbale di deliberazione di Consiglio Comunale **n. 80 del 19/07/2023;**

DATO ATTO che l'art. 3, così come emendato, l'art. 4, l'art. 5 così come emendato, l'art. 6, l'art. 7, l'art. 8, l'art. 9 e l'art. 10, del Regolamento in questione, sono stati approvati giusta verbale **n. 83 del 25/07/2023**;

VISTI i superiori verbali n. 80 del 19/07/2023 e n. 83 del 25/07/2023 ai quali si fa espresso totale rimando *per relationem*

SENTITA la relazione del Dirigente competente;

UDITI gli interventi;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

RITENUTO di disporre nel merito;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTA la normativa vigente in materia,

con le votazioni "*ut supra*"

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato : "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi*" come emendato **all' art. 2-** inserimento comma prima del comma 1-, **all'art. 3** –comma 1-comma 2 lett. a) e lett.b)-comma 4-inserimento comma 5-, **all'art. 5-** inserimento comma 3.
2. **DI DARE ATTO** che, con successiva separata votazione, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 e ss.mm.ii. del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

VINCIGUERRA

Il Presidente

FIORE

Il Segretario Generale Supplente

SULSENTI



①

CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione schema di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi, di cui alla *Rottamazione quater* ex Decreto Legge N. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", convertito nella Legge N.56/2023

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 30/06/2023	Il Dirigente A. Basile
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE Favorevole/Sfavorevole	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 4/7/2023	Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.C. n. 263 del 27.06.2023;

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale N. 17 del 20.01.2023 recante "Adesione del Comune di Vittoria allo stralcio parziale Art. 1, commi 227-229, Legge N. 197/2022" (Legge di Bilancio 2023) è stata disposta l'adesione del Comune di Vittoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allo stralcio delle cartelle esattoriali relative ai carichi dal 01/01/2000 al 31/12/2015, per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, stabilendo un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e interessi di

alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973), con esclusione, quindi, delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N. 217 del 07.06.2023 recante “**Adesione alla Rottamazione quater ex Decreto Legge N. 34/2023, c.d.<<Decreto Bollette>>, convertito nella Legge N.56/2023**” in virtù della quale il Comune di Vittoria ha aderito alla <<Rottamazione quater>>, secondo le modalità di cui all’art-17-bis del Decreto Legge N. 34/2023, c.d. “**Decreto Bollette**”, convertito nella Legge N.56/2023 (in vigore dal 30 maggio) pubblicata nella GU n. 124 del 29 maggio 2023 ;

DATO ATTO che secondo la superiore disposizione normativa i Comuni che hanno aderito sono tenuti a fissare le regole di adesione alla definizione agevolata entro il termine fissato per legge il 29 luglio 2023, al fine di consentire i termini di scadenza di presentazione delle istanze come da D.L 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”;

Visto lo Schema di **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**, proposto da IFEL;

VISTI:

- Il D. Lgs N. 267/200 e s.m.i.
- Il D. Lgs23 giugno 2011, n. 118.
- Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, Art. 52

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in premessa che si intendono confermate *in toto*:

1. Approvare l’Allegato Schema di “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**”;

2. Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi d’immediata esecuzione ai sensi della L. 44/91 art. 12 e art. 134 del TUEL;

Comune di Vittoria

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Articolo 1 <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 <i>Scadenze</i>	
Articolo 5 <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Articolo 6 <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 7 <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	5
Articolo 8 <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Articolo 9 <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	5
Articolo 10 <i>Entrata in vigore</i>	5

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 27/07/2023

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17**bis** del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17**bis** del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Lo stralcio totale delle ingiunzioni, con importo residuo fino a mille euro, relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, in applicazione analogica a quanto previsto dall'art. 1 comma 229/bis della legge n. 197/2022.

2. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022¹ possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

3. In caso di riscossione coattiva diretta: ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022

3. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi: ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio².

5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

¹ Oppure emessi fino al 30 giugno 2022, al fine di includere eventuali debiti ancora non prescritti relativi al periodo ante 2000.

² Nel caso in cui il Comune abbia previsto per le ingiunzioni di pagamento la ripetibilità di un aggio, comunque denominato.

6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 2 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti³.

7. Il Comune e/o l'affidatario -concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il **15 settembre 2023** comunica, nei **successivi quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata⁴.

Articolo 3 *Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e/o l'affidatario-concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 ottobre 2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o affidatario-concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune e/o l'affidatario -concessionario entro il **31 ottobre 2023** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 dicembre 2023**

b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate trimestrali tutte di uguale importo con scadenza a partire dal **31 dicembre 2023** e le successive scadenze il **31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre 2024 e così di seguito**.⁵;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**⁶.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o l'affidatario -concessionario indica anche l'eventuale diniego allo stralcio totale e/o alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. I pagamenti dell'unica rata e/o delle rate per la dilazione dovranno essere effettuati dai contribuenti con il sistema PagoPA e con altro strumento di pagamento ritenuto confacente alle esigenze dei contribuenti / utenti.

³ Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

⁴ Lo schema di regolamento considera l'esistenza di un solo centro di riferimento per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata (il Comune, o un affidatario). I riferimenti dovranno essere aggiornati nel caso in cui ci siano diversi centri di responsabilità preposti alla fornitura delle informazioni e alla ricezione delle richieste.

⁵ In alternativa, si ritiene possibile applicare le modalità di rateazione ordinaria già regolamentata dal Comune, oppure, in assenza di regolamentazione comunale, quella prevista dall'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019. Ovviamente, anche la scansione temporale indicata andrà armonizzata.

⁶ In alternativa, il tasso di interesse moratorio regolamentato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 802, legge n. 160/2019.

Articolo 4 - Scadenze

In coerenza con le capacità operative delle strutture preposte, le scadenze previste nei superiori Articoli 2 e 3 potrebbero subire modifiche.

Articolo 5. Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. In Caso di decadenza di cui al comma 2 il contribuente potrà avvalersi della rateizzazione delle somme non versate.

Articolo 6. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o l'affidatario -concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 3. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7 *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*⁷

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 2, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 *Procedure cautelari ed esecutive in corso*

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune e/o l'affidatario -concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9 *Rinuncia al contenzioso pendente*

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 10 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁸, fermo restando l'adeguamento dinamico dello stesso rispetto a nuove indicazioni o circolari disposte dal Governo.

⁷ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 248, legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

⁸ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal - 2 AGO, 2023

al 16 AGO, 2023 registrata al n. Reg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal - 2 AGO, 2023

al 16 AGO, 2023 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

27 LUG, 2023

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- ☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii

☐ Vittoria, li 27 LUG, 2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Don. Giuseppe Salsenti